



IL COLLAUDO STATICO DOPO IL DECRETO SCIA 2 *(D.Lgs. 25.11.2016, n. 222)*

Disposizione tecnico-organizzativa (DTO 34/2016)¹ *(ai sensi dell'articolo 7/III del RUE e del c. 7, art. 4, L.R. n. 15/2013)*

E' stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 52/L alla Gazzetta Ufficiale 26.11.2016, n. 277, il D.Lgs. 25.11.2016, n. 222, che attua la riforma della P.A. delineata dalla L. 124/2015 (cd. "riforma Madia"), ed in particolare i criteri di delega contenuti nell'art. 5 relativi a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), silenzio assenso, autorizzazione espressa e comunicazione preventiva.

Il Decreto entrerà in vigore il prossimo 11 dicembre.

Si tratta del decreto cui comunemente si fa riferimento come "SCIA 2", poiché fa seguito all'altro provvedimento di attuazione della delega in oggetto, contenente semplificazioni procedurali in tema di SCIA (vedi DTO n. 11/2016).

L'obiettivo del decreto "Scia 2", per quanto attiene alle competenze di questo Settore, è la semplificazione del panorama normativo riguardante i procedimenti da seguire per la realizzazione degli interventi edilizi. Nel testo è infatti presente una tabella che, in corrispondenza del lavoro da eseguire, riporta la procedura richiesta e il titolo edilizio necessario.

Ma non solo, perché la nuova norma interviene in modo significativo sul Testo Unico dell'Edilizia (DPR n. 380/2001) eliminando la Denuncia di Inizio Attività (DIA), ora sostituita completamente dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), e la Comunicazione di Inizio Lavori (CIL).

Nello specifico, gli articoli del TUE che sono stati modificati sono i seguenti:

1. Art. 5 (R) - Sportello unico per l'edilizia;
2. Art. 6 (L) - Attività edilizia libera;
3. Art. 6-bis. - Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata;
4. Art. 20 (R) - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire;
5. Art. 22 (L) - Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività;
6. Art. 23 (L comma 3 e 4 - R comma 1, 2, 5, 6 e 7). Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire;
7. Art. 23-bis.- Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell'inizio dei lavori;
8. Art. 24 (L) - Agibilità;
9. Art. 25 (R) - Procedimento di rilascio del certificato di agibilità;
10. Art. 67 (L, comma 1, 2, 4 e 8; R, commi 3, 5, 6 e 7) - Collaudo statico;
11. Art. 82 (L) - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico.

Di seguito, si esaminano le modifiche introdotte dal D.Lgs. SCIA 2, in riferimento alla modifica dell'articolo 67 del Testo Unico per l'Edilizia.

¹ *La presente Disposizione Tecnico Organizzativa riveste carattere regolamentare.*
Settore Sviluppo Urbano - Sportello Unico per l'Edilizia

Art. 67 (L, comma 1, 2, 4 e 8; R, commi 3, 5, 6 e 7) - Collaudo statico	Art. 67 (L, comma 1, 2, 4 e 8; R, commi 3, 5, 6 e 7) - Collaudo statico
<p>Testo previgente</p> <p>1. Tutte le costruzioni di cui all'articolo 53, comma 1, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico.</p> <p>2. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera.</p> <p>3. Contestualmente alla denuncia prevista dall'articolo 65, il direttore dei lavori è tenuto a presentare presso lo sportello unico l'atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la contestuale dichiarazione di accettazione dell'incarico, corredati da certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2.</p> <p>4. Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore.</p> <p>5. Completata la struttura con la copertura dell'edificio, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo.</p> <p>6. In corso d'opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell'opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.</p> <p>7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo in tre copie che invia al competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico.</p> <p>8. Per il rilascio di licenza d'uso o di agibilità, se prescritte, occorre presentare all'amministrazione comunale una copia del certificato di collaudo.</p>	<p>Testo aggiornato a D.Lgs. n. 222/2016</p> <p>1. Tutte le costruzioni di cui all'articolo 53, comma 1, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico, fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis.</p> <p>2. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera.</p> <p>3. Contestualmente alla denuncia prevista dall'articolo 65, il direttore dei lavori è tenuto a presentare presso lo sportello unico l'atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la contestuale dichiarazione di accettazione dell'incarico, corredati da certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2.</p> <p>4. Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore.</p> <p>5. Completata la struttura con la copertura dell'edificio, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo.</p> <p>6. In corso d'opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell'opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.</p> <p>7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo in tre copie che invia al competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico. Il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall'articolo 62.</p> <p>8. La segnalazione certificata è corredata da una copia del certificato di collaudo.</p> <p>8-bis. Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.</p>
Aggiornamenti storici all'articolo 67	
Data di pubblicazione	Aggiornamenti
26/11/2016	Il DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222 (in SO n. 52, relativo alla G.U. 26/11/2016, n. 277) ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera y)) la modifica dell'art. 67, commi 1, 7, 8 e l'introduzione del comma 8-bis all'art. 67.

Viene modificato l'articolo 67 del TUE che regola il collaudo statico. In particolare viene previsto, con il comma 8-bis di nuova introduzione, che per interventi minori, quali riparazioni e interventi locali sulle costruzioni esistenti, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione firmata dal direttore dei lavori.

Inoltre, viene stabilito, integrando il comma 7, che il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni. Il riferimento è al certificato di rispondenza previsto dall'articolo 62 del DPR 380/2001, ossia al certificato rilasciato dall'ufficio tecnico della regione, che attesta la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle norme per le costruzioni in zone sismiche previste dal TUE.

Castel San Giovanni, giovedì 15 dicembre 2016



Firmato digitalmente da
SILVANO GALLERATI
Responsabile del Settore Sviluppo Urbano



² Questo documento è sottoscritto sul file originale (in formato .p7m) con firma digitale. Il documento originale, in formato elettronico, è conservato presso l'archivio informatico del Settore IV - Sviluppo Urbano - Sportello Unico dell'Edilizia del Comune di Castel San Giovanni. Ogni duplicazione del documento originale, anch'essa sottoscritta con firma digitale, costituisce originale. Si ATTESTA che, ai sensi dell'art. 23 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 235/2010), la presente copia su supporto analogico dell'originale in formato elettronico, ha la stessa efficacia probatoria dell'originale in tutte le sue componenti.